



Città di Follonica

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR) - Tel. 0566/ 59111 -
Fax. 41709 - C.F. 00080490535



Città di Follonica

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

Numero 207 Del 20-09-13

OGGETTO: ART. 2 L.241/90, CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL SOGGETTO COMPETENTE

L'anno duemilatredici e questo giorno venti del mese di settembre alle ore 12:00 nella Sede Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

BALDI ELEONORA	SINDACO	P
STELLA FRANCESCA	ASSESSORE	P
CETRARO ANTONIO	ASSESSORE	A
NOVELLI DAVIDE	ASSESSORE	P
BERNARDI MARIA LUISA	ASSESSORE	P
RAPEZZI DONATELLA	ASSESSORE	P
PINZUTI BARBARA	ASSESSORE	A
BENINI ANDREA	VICESINDACO	A

Presiede l'adunanza BALDI ELEONORA in qualita' di SINDACO assistito dal VICE SEGRETARIO MAURI GEMMA incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modifiche dalla legge 35/2012 e l'art. 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella legge 134/2012, hanno novellato l'art. 2 della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, introducendo tra l'altro, i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinque, i quali oggi testualmente dispongono:

“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”

Visto anche l'art.28 del D.L. 69/13 convertito in L.98/13 che prevede l'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento.

Fatto presente in merito all'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo che:
-nell'ente locale il Segretario generale è il soggetto che ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/00 “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”;
-la normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, L.190/2012, prevede che “Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione”;

- le disposizioni in materia di controllo previste dagli art. 147 e seguenti del Dlgs.267/00 come modificato e integrato dal D.L.174/12 convertito in L.213/12, assegnano al Segretario la direzione del controllo amministrativo;

- la recente normativa in materia di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 33/13, all'art. 43 prevede che di norma le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte dallo stesso soggetto individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione.

Ritenuto pertanto, per tutte le disposizioni e le considerazioni sopra riportate e il sistema complessivo che se ne ricava, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso.

Atteso che la scelta è tanto più opportuna se collocata nell'ambito di un quadro normativo che prevede che il potere sostitutivo si collochi a livello apicale.

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 1 e quello di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 2 ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000

Vista la circolare n. 4/12 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione

Visti:

-il D.Lgs.267/00;
-la L.241/90 come successivamente modificata;
-il D.L. 69/13 convertito in L.98/13.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di individuare il Segretario Generale dell'ente quale soggetto avente potere sostitutivo in caso di inerzia del soggetto competente, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990, come modificata dal D.L. 5/2012 convertito in L.35/2012 e dall'art e 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012 .

2. Di dare atto che il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale secondo quanto previsto dal comma 9 ter dell'art. 2 della Legge 241/90 sopra citata.

3. Di dare atto che a cura del Segretario generale sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella home page, idoneo avviso per la massima diffusione e conoscenza dello stesso.

4. Di trasmettere al Segretario generale e ai dirigenti il presente provvedimento per opportuna conoscenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Contestualmente

D E L I B E R A

all'unanimità, con separata e distinta votazione, al fine di ottemperare in modo sollecito al citato disposto normativo, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REG.TECN. SETTORE 1** si esprime parere:
Favorevole

Data, 19-09-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURI GEMMA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 20-09-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MARELLI PAOLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
BALDI ELEONORA

IL VICE SEGRETARIO
MAURI GEMMA